



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 360
del 28 GIU. 2016

Oggetto: Ricorso al TAR Lazio avverso nota del Ministero della Giustizia del 18.05.2016:
"Determinazione contributo dovuto al Comune di Ragusa per gli anni 2011, 2012 e 2013 –
Sentenza TAR Lazio sez. I n. 2015". Autorizzazione a proporre ricorso.

L'anno duemila sestici il giorno Venerdì alle ore 13,00
del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo		Si
4) dr. Antonio Zanotto	Si	
5) sig.ra Sebastiana Disca	Si	
6) prof. Gianluca Leggio		Si

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Juviero

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 68318/Avvocatura del 24.b./b

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, 2° comma e art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in pre messa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.ti : nota del Ministero della Giustizia pr.57142 del 18.05.2016

Letto, approvato e sottoscritto.


ASSESSORE ANZIANO

 IL SINDACO

 IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
29 GIU. 2016 fino al 14 LUG. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

29 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

28 GIU. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumera

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 GIU. 2016 al 14 LUG. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29 GIU. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29 GIU. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire

RECEZIONE FUNZIONE PIAVEVO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

29 GIU. 2016

Ragusa, II



Parte integrante o sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 360 del 20 giugno 2016

COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot n. 69378 /Avvocatura del 24.6.16

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Ricorso al TAR Lazio avverso nota del Ministero della Giustizia pr. 7777 del 18.05.2016: "Determinazione contributo dovuto al Comune di Ragusa per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Sentenza TAR Lazio sez. I n. 1/2015". Autorizzazione a proporre ricorso.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Municipale immediatamente esecutiva n. 70 del 12 febbraio 2015, il Sindaco pro tempore veniva autorizzato a proporre tre distinti ricorsi al Tar del Lazio avverso il silenzio inadempimento del Ministero per gli anni 2011, 2012 e 2013, in riferimento alla legge 24.4.1941 n. 392 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari", che obbliga i comuni a sostenere tutte le spese necessarie per gli immobili adibiti a sedi giudiziarie; su dette spese, lo Stato corrisponde un contributo determinato annualmente con Decreto Ministeriale sulla base dei consuntivi e delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno. L'incarico della rappresentanza dell'ente veniva affidato all'avv. Luigi Quinto del Foro di Lecce;
- che con sentenza n. 1/2015 del 08.06.2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui tre ricorsi: 1) disponeva la relativa riunione; 2) li accoglieva e per l'effetto ordinava al Ministero della Giustizia di assumere le determinazioni prescritte in motivazione nel termine indicato, nominando il Commissario ad acta per provvedere nel termine di sessanta giorni dalla nomina a emettere il provvedimento richiesto ove non avesse provveduto spontaneamente il Ministero; le spese venivano compensate;
- vista la nota del 29/4/2016 con la quale l'avv. Luigi Quinto ha trasmesso al

Commissario ad acta, presso il Ministero della Giustizia, la sentenza prima citata, con la richiesta di provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente, essendo trascorsi abbondantemente i termini indicati in sentenza, per ottemperare all'ordine del Giudice;

- vista la risposta pr. del 18.05.2016 del Ministero della Giustizia, con la quale viene specificato che il contributo ex lege 392/1941, sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 non solo è stato espressamente determinato, ma anche erogato a tutti i Comuni d'Italia, tra cui il Comune di Ragusa, mentre per il 2013 è già stato versato l'acconto e, a breve, si avrà la conclusione dell'intero procedimento;

- ritenuto di impugnare davanti al TAR Lazio la suddetta nota, in quanto il Ministero della Giustizia ha erogato somme notevolmente inferiori ai rendiconti presentati dal Comune di Ragusa;

- ritenuto per quanto sopra di proporre ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento della nota pr. del 18.05.2016 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "Determinazione contributo dovuto al Comune di Ragusa per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Sentenza TAR Lazio sez. I n. 2015 reg. prov.coll. n. /2015 reg. ric.", finalizzato ad ottenere la rimessione da parte del Giudice adito della questione di legittimità costituzionale della legge n. 392/1941 avanti la Corte Costituzionale;

Ritenuto, di affidare l'incarico del patrocinio dell'Ente all'avv. Pitero Quinto del Foro di Lecce, in quanto ha già difeso gli interessi dell'ente nella medesima causa avanti il TAR del Lazio;

per quanto riguarda l'onorario, gli importi saranno così corrisposti, come già previsto nella precedente deliberazione di G.M. n. 70/2015: €. 2.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di acconto ed il saldo, da corrispondere nella sola ipotesi di esito favorevole del giudizio, determinato nella misura del 3% delle maggiori somme incassate dal Comune per effetto della decisione della Corte Costituzionale o, in alternativa, secondo tariffario forense vigente parametrato al valore risultante dalla somma effettivamente attribuita, a scelta insindacabile dell'Amministrazione in funzione della minor somma dalla stessa dovuta, come da accettazione dell'avv. Luigi Quinto agli atti dell'Ente, per un importo presunto complessivo di €. 15.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;

che il succitato compenso è inferiore ai parametri medi previsti dal D.M. Giustizia del 10.03.2014 n. 55 per cause di valore identico a quelle che il Comune di Ragusa dovrà intraprendere;

visti gli artt. 3 e 4 del regolamento degli incarichi dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 26.01.2016;

ritenuto di dovere provvedere in merito con urgenza;

visto

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale;

- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art.12, 2° comma e 15 della L.R. n.44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco a proporre un ulteriore ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento della nota pr. el 18.05.2016 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "Determinazione contributo dovuto al Comune di Ragusa per gli anni 2011, 2012 e 2013 – Sentenza TAR Lazio sez. I n. 2015 reg. prov. coll. n. /2015 reg. ric.", finalizzato ad ottenere la rimessione da parte del Giudice adito alla Corte Costituzionale della legge del 1941 (n. 392) e del Regolamento del 1998 (n. 187) nella parte in cui prevedono che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono a carico dei Comuni e che il Ministero procede al rimborso delle stesse nei soli limiti delle disponibilità di bilancio. Trattandosi, in detto caso, di norma non compatibile, con l'attuale impianto costituzionale ed in particolare con l'art. 110 che prevede espressamente che "spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia";
- 2) di stabilire che l'onorario sarà così corrisposto, come già previsto nella precedente deliberazione di G.M. n. 70/2015: €. 2.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di acconto ed il saldo, da corrispondere nella sola ipotesi di esito favorevole del giudizio, determinato nella misura del 3% delle maggiori somme incassate dal Comune per effetto della decisione della Corte Costituzionale o, in alternativa, secondo tariffario forense vigente parametrato al valore risultante dalla somma effettivamente attribuita, a scelta insindacabile dell'Amministrazione in funzione della minor somma dalla stessa dovuta, come da accettazione dell'avv. Luigi Quinto agli atti dell'Ente, per un importo presunto complessivo di €. 15.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
- 3) di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato, Avv. Luigi Quinto del Foro di Lecce, in quanto ha già difeso gli interessi dell'ente nella medesima causa avanti il TAR del Lazio;
- 4) di prenotare la somma di € 15.000,00, comprensivo di acconto di 2.000,00, oltre Iva al 22% e Cpa al 4%, da corrispondere all'avv. Luigi Quinto per l'incarico professionale meglio precisato in premessa, con imputazione al cap. 1230 imp. 102 /16 Bil 2016;
- 5) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto saranno impegnate dal Dirigente del Settore I cui è assegnato il capitolo 1230 con successiva determinazione dirigenziale;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, data la urgenza di provvedere.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 24.06.2016

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. 102/16 CAP. 1230

Ragusa, 28/06.2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 28 GIU. 2016

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Lumiera



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Canzonieri

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera

L'Avvocato Responsabile
Avv. Sergio Boncoraglio

Visto l'Assessore al ramo